

Le casistiche sulle patenti straniere sono molteplici e cambiano gli obblighi e i tempi richiesti per la conversione a seconda del Paese estero che le ha emesse.

Il Codice della Strada a proposito della circolazione in Italia con patenti di guida conseguita in un Paese estero (extra UE) all'art. 135 (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 c.d. Codice della Strada) prevede:

"Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità'."

In merito agli obblighi di conversione vi è distinzione tra patenti rilasciate da uno stato dell'Unione europea/Spazio Economico Europeo o da Stati fuori dall'UE.

Patente rilasciata da altro Stato membro

Il titolare di patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea che abbia acquisito la normale residenza in Italia può tenere la patente estera **fino alla scadenza**, se essa ha validità conforme a quella in vigore in Italia.

Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea priva di scadenza o con validità superiore a quella stabilita in Italia (in base alla direttiva 2006/126/CE) ha l'obbligo di provvedere alla conversione nell'equivalente patente italiana presso la motorizzazione **entro due anni dall'acquisizione della residenza** in Italia. La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana equipollente a quella estera, che viene ritirata e restituita all'Autorità che l'ha emessa.

Patente rilasciata in uno Stato extra UE

Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea può guidare in Italia i veicoli per i quali è abilitato **fino ad un anno dall'acquisizione della residenza**. Acquisita la residenza anagrafica in Italia o residenza normale può chiedere la conversione della patente estera nell'equivalente italiana se:

- la patente estera è in corso di validità ed è stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia;
- ci sono accordi reciprocità in corso di validità tra Italia e lo Stato di primo conseguimento della patente.

I titolari di patente estera non convertibile, per guidare in Italia, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza, devono sostenere gli esami per l'abilitazione alla guida secondo, le disposizioni italiane.

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile sono indicati tutti i Paesi con i quali vigono **accordi di reciprocità** che consentono la conversione: <https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>